

Proposte legge antirazziste

da www.comune.roma.it/comune/sperimentali/assopace
(maggio 97)

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE SULLA RIFORMA DEL SOGGIORNO DEI CITTADINI STRANIERI E SUL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE COMPETENZE IN MATERIA PREMESSA

Il "permesso di soggiorno" è una gabbia. Una concessione (lo dice il nome) e non un diritto. Una normativa rigidissima circa il suo uso da parte dello straniero, e molto discrezionale dal lato degli uffici di polizia che ne sono gli unici titolari, ha ricacciato nella clandestinità centinaia di migliaia di cittadini stranieri, ed altrettanti ne ha costretti a una "vita a una dimensione". Lo sa chi prova in Italia a cambiare città, a cambiare attività da studio a lavoro o da lavoro dipendente ad autonomo, a chiedere un ricongiungimento familiare, a rinnovare il soggiorno in un periodo di disoccupazione... . Fatti normali nell'esistenza di tutti divengono ostacoli insuperabili in quella dello "straniero": l'eguaglianza viene negata per legge nella vita di tutti i giorni.

D'altra parte in questi anni è emersa, in molte (ma non in tutte) le comunità locali e in molti enti locali, una sensibilità diversa, una capacità di con/cittadinanza e di convivenza che però si è scontrata anch'essa con la rigidità e la discrezionalità delle norme attuali. Per questo proponiamo di cambiare le norme sul soggiorno. Di puntare alla stabilizzazione dopo quattro anni, alla polivalenza e intercambiabilità della "carta di soggiorno"; e soprattutto di affidare le pratiche per il soggiorno, il ricongiungimento familiare e l'accesso al lavoro all'ente più vicino alle comunità locali, al riferimento più immediato della "polis": il Comune.

Abbiamo presenti le possibili obiezioni: per questo prevediamo l'automaticità delle risposte a fronte dei quesiti richiesti, la possibilità per Comuni troppo piccoli o troppo grandi rinviare l'istruzione delle pratiche ad entità sovracomunali o subcomunali, l'emissione di un nulla-osta da parte delle questure. Ma ci sembra che solo la "civilizzazione" delle procedure, la loro sottrazione all'ossessivo riferimento agli uffici di polizia, possa aprire la strada alla convivenza civile - nonché liberare forze negli apparati di polizia per i loro compiti istituzionali, che non sono il controllo continuo della vita dello straniero, quasi fosse un sorvegliato speciale.

Dei due semplici articoli seguenti, il primo regola il nuovo istituto della

"carta di soggiorno" provvisoria e permanente a seconda dei vari motivi della sua emissione, il secondo trasferisce ai Comuni la titolarità per la sua emissione, proroga e rinnovo. Ovviamente ci auguriamo che questa nuova normativa sia collegata ad una riforma civile del regime degli ingressi (sia per lavoro sia per asilo), all'estensione delle garanzie sociali da offrire a tutti i cittadini, delle garanzie civili contro la discriminazione e delle garanzie umanitarie contro un uso indiscriminato delle espulsioni, ed all'attribuzione agli enti locali di strumenti e fondi sufficienti a garantire interventi efficaci a favore dei cittadini "stranieri" e di tutti i cittadini. **Articolo 1 - Disciplina comune della carta di soggiorno**

1. È istituita la carta di soggiorno, distinta in carta di soggiorno temporaneo e carta di soggiorno permanente, quale titolo valido per il soggiorno del cittadino straniero nel territorio nazionale.
2. Il permesso di soggiorno ed ogni altro titolo considerato valido, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per il soggiorno in Italia, è automaticamente convertito nella carta di soggiorno temporaneo o permanente, in presenza dei corrispondenti requisiti.
3. Per il soggiorno nel territorio nazionale di durata inferiore ai novanta giorni la dichiarazione di soggiorno di cui all'articolo 2 è facoltativa, e la carta di soggiorno temporaneo può essere validamente sostituita dal visto di ingresso, ove prescritto.
4. La carta di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro, studio, residenza elettiva, attesa di riacquisto della cittadinanza italiana, attesa di adozione o affidamento, è rilasciata in seguito alla prima dichiarazione di soggiorno di cui all'articolo 2 e ha durata di due anni, fatta salva l'eventuale minore durata in caso di lavoro stagionale ed in caso di frequenza di corsi di studio di durata inferiore al biennio.
5. La carta di soggiorno temporaneo per attesa di riconoscimento dello status di rifugiato e per motivi umanitari ha durata annuale.
6. La carta di soggiorno temporaneo per motivi di turismo, lavoro artistico, attività sportive, cure mediche, missione, affari, giustizia, motivi religiosi, attesa di emigrazione verso paesi terzi, ha durata pari a quella del visto di ingresso, ove prescritto, ovvero pari alla previsione specificata nella dichiarazione di soggiorno di cui all'articolo 2.
7. La carta di soggiorno temporaneo per motivi di coesione familiare ha durata pari a quella del familiare che ha richiesto il ricongiungimento. Il coniuge ricongiunto ha diritto a svolgere attività lavorativa fin dal suo arrivo in Italia.
8. La carta di soggiorno temporaneo o permanente per motivi di lavoro viene rilasciata senza ulteriore distinzione formale tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. È escluso il vincolo della reciprocità per l'accesso al lavoro autonomo con equiparazione a uguale trattamento rispetto ai lavoratori autonomi italiani.

9. La carta di soggiorno temporaneo o permanente da diritto all'uscita e al reingresso nel territorio nazionale senza ulteriori formalità, salvo quelle richieste ai cittadini italiani.
10. La carta di soggiorno temporaneo o permanente può essere validamente utilizzata per attività diverse da quella specificata come motivo del soggiorno, e può essere convertita su richiesta, in presenza dei relativi requisiti, in una carta di soggiorno per un motivo diverso da quello iniziale.
11. La carta di soggiorno temporaneo è rinnovata alla scadenza, su richiesta ed in presenza dei requisiti previsti dalla legge, per una durata pari a quella del primo rilascio, fatta salva la previsione del comma 7, e considerando requisito sufficiente per il rinnovo della carta di soggiorno temporaneo per lavoro il possesso di un reddito minimo di fonte lecita pari alla pensione sociale minima.
12. La carta di soggiorno permanente ha validità illimitata ed è rilasciata al cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale da almeno quattro anni e già titolare di una carta di soggiorno temporaneo, od altro titolo di soggiorno considerato valido precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
13. La carta di soggiorno permanente è rilasciata all'atto della prima dichiarazione di soggiorno, al cittadino straniero che appartenga ad una delle seguenti categorie: cittadino straniero che abbia ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato; coniuge o familiare ricongiunto di cittadino italiano o dell'Unione europea o di cittadino straniero non appartenente all'Unione europea titolare di carta di soggiorno permanente; genitore, tutore o affidatario di cittadino italiano o dell'Unione europea, con esso convivente; beneficiario di una pensione o rendita per inabilità derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro contratto in Italia.
14. Il titolare della carta di soggiorno permanente può svolgere qualsiasi attività lavorativa e professionale, nel settore pubblico, prescindendo dai vincoli di reciprocità, fatte salve le attività riservate ai cittadini italiani per motivi di sicurezza dello Stato; può accedere a tutte le prestazioni e i servizi erogati dalla pubblica amministrazione, acquisire beni mobili e immobili, costituire o partecipare a società di capitali, prescindendo dai vincoli di reciprocità; può accedere agli istituti di partecipazione e rappresentanza democratica e acquisire, in conformità con le leggi vigenti, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali; può essere allontanato dal territorio nazionale solo in caso di estradizione o di espulsione disposta per gravi e motivate ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

Articolo 2-Trasferimento ai comuni delle competenze in materia di carta di soggiorno

1. La carta di soggiorno temporaneo è rilasciata, prorogata o rinnovata dal sindaco, entro trenta giorni dalla data della richiesta, al cittadino straniero che presenta la dichiarazione di soggiorno entro quindici giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, ovvero che richiede la proroga o il rinnovo della carta di soggiorno in suo possesso.
2. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 1, il sindaco rilascia al cittadino straniero idonea ricevuta, che sostituisce la carta di soggiorno a tutti gli effetti fino al rilascio della medesima, e trasmette copia della richiesta, a mezzo raccomandata, al questore territoriale competente, per la verifica delle condizioni ostative di cui al comma 3.
3. Le condizioni ostative di cui al comma 2 sono: la non autenticità del documento di identità o del visto ove prescritto; l'esistenza di una condanna penale definitiva, che sia attualmente incompatibile con il soggiorno regolare in Italia, o di un precedente decreto di espulsione dal territorio nazionale non impugnato nei termini di legge; l'appartenenza ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti; la segnalazione di pericolosità per la sicurezza dello Stato.
4. Il questore territorialmente competente, ricevuta copia della domanda di cui al comma 2, procede alle verifiche di cui al comma 3 e risponde entro quindici giorni dalla data del ricevimento.
5. Il sindaco, in caso di risposta positiva o di mancata risposta nei termini di cui al comma precedente, procede al rilascio, alla proroga o al rinnovo della carta di soggiorno temporaneo o permanente, su apposito modello prestampato e non alterabile fornito dal ministero dell'Interno, recante la fotografia e le generalità del richiedente, gli estremi del passaporto o documento equipollente di identità, il motivo del soggiorno e le date di rilascio e di scadenza.
6. Il diniego, la revoca o l'annullamento della carta di soggiorno, disposti dal sindaco per la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al comma 3, devono essere comunicati al richiedente con atto scritto e motivato, nel quale siano indicate le modalità di impugnazione presso la Magistratura Ordinaria, con effetto sospensivo in caso di presentazione del ricorso entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione dell'atto all'interessato.
7. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche alla richiesta di coesione familiare presentata al sindaco, da parte di cittadino straniero regolarmente residente nel territorio del comune ed in possesso di un reddito minimo da fonte lecita pari alla pensione sociale minima e di alloggio non dichiarato inabitabile, a favore del coniuge, dei figli minori anche naturali e dei genitori a carico.
8. Il ricevimento delle richieste e l'istruzione degli atti di cui ai commi precedenti, ad eccezione dell'emissione finale degli atti

conseguenti, possono essere delegati dal sindaco ad appositi uffici sovracomunali o subcomunali, nel caso rispettivamente di comuni di piccole dimensioni o di grandi dimensioni.

9. Il cittadino straniero che abbia ottenuto dal sindaco la carta di soggiorno può essere iscritto all'anagrafe dello stesso comune, fissando la sua residenza allo stesso indirizzo riportato sulla carta di soggiorno, fermo restando l'obbligo di notifica della variazione di residenza nei casi e nei termini previsti per i cittadini italiani.
10. Al cittadino straniero in possesso di carta di soggiorno ed iscritto all'anagrafe del comune può essere rilasciata una carta di identità recante l'annotazione del numero della carta di soggiorno, da esibire, in alternativa alla carta di soggiorno, ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
11. Il cittadino straniero in possesso di carta di soggiorno può chiedere ed ottenere il rilascio del libretto di lavoro dai competenti uffici del comune di residenza, in conformità con quanto previsto per i cittadini italiani.
12. Ai fini di quanto previsto dal comma 9, il Ministero del Lavoro attua con proprio provvedimento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le misure necessarie per garantire ai comuni la disponibilità dei dati sui cittadini stranieri regolarmente soggiornati in Italia, in possesso degli Uffici provinciali del lavoro.

Articolo 3 - Norme finali e di coordinamento

1. Sono abrogate le norme legislative in contrasto con quelle contenute nella presente legge, fatte salve le normative nazionali od internazionali di maggior favore nei confronti dei cittadini stranieri o di loro particolari categorie, con particolare riferimento ai cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

**DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL CAPITOLO C DELLA
CONVENZIONE
SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA
PUBBLICA
A LIVELLO LOCALE, FATTA A STRASBURGO IL 5 FEBBRAIO
1992,
E RICONOSCIMENTO AGLI STRANIERI ED AGLI APOLIDI
DEI DIRITTI DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

Articolo 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione

sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 e già ratificata con legge 8 marzo 1994 n° 203 limitatamente ai capitoli A e B, limitatamente al capitolo C.

Articolo 2

Piena ed intera esecuzione è data al punto C dalla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto prevedono le disposizioni della medesima convenzione.

Articolo 3

Il Governo della Repubblica provvede agli adempimenti necessari per dare piena esecuzione al dettato dei capitoli A, B e C della convenzione di cui all'articolo 1, anche promuovendo a tale scopo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disegno di legge di riordino delle modalità di partecipazione democratica dei cittadini stranieri e degli apolidi nell'ambito delle autonomie locali.

Articolo 4

In applicazione da quanto previsto dal punto C della convenzione di cui all'articolo 1, ed in conformità al dettato dell'articolo 10 della Costituzione, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, provinciali e comunali e nelle altre elezioni locali è riconosciuto agli stranieri ed agli apolidi residenti in Italia, in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e di passaporto o documento di viaggio equipollente, dopo tre anni dalla data d'ingresso regolare nel territorio dello Stato.

Articolo 5

Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni indicate nell'articolo 4, i Comuni, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per l'elezione, provvedono alla formazione di apposite liste aggiuntive degli stranieri ed apolidi residenti nel territorio comunale, alle quali, fino alla vigilia della data fissata per le elezioni, sarà possibile aggiungere i residenti stranieri ed apolidi in possesso dei requisiti di legge che ne facciano richiesta.

Articolo 6

Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dello straniero od apolide residente è richiesto il possesso dei medesimi requisiti previsti per il cittadino italiano, inclusa l'inesistenza di un provvedimento penale o civile dell'autorità giudiziaria italiana che comporti per la legge italiana la perdita dell'elettorato attivo o passivo, ad esclusione del diritto di cittadinanza.

Articolo 7

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con la presente

legge, salvo quelle più favorevoli per i cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea o per altre categorie di stranieri.

Articolo 8

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI RIFORMA DEL REGIME GIURIDICO RELATIVO ALLA CITTADINANZA ITALIANA *Premessa alla proposta di testo*

Quella che presentiamo è una bozza, suscettibile di perfezionamento e di modifiche, di un eventuale testo di legge di iniziativa popolare per la riforma del regime giuridico che regola la cittadinanza italiana.

La legge in vigore (5 febbraio 1992 n° 91, "Nuove norme sulla cittadinanza", insieme al DPR 12 ottobre 1993, "Regolamento di esecuzione"), mentre ha adeguato le sue norme al dettato costituzionale, ai mutamenti di sensibilità e di costume per ciò che concerne la parità fra i sessi, equiparando, per esempio, la figura del padre e della madre, è invece peggiorativa per quanto riguarda la possibilità di "acquisto" della cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri extracomunitari. Per questi, infatti, la condizione per poter fare istanza di *concessione* della cittadinanza è di risiedere legalmente da *almeno dieci anni* nel territorio della Repubblica, mentre la legge precedente prescriveva *solo cinque anni* e non faceva distinzione fra stranieri extracomunitari e comunitari. La legge attuale, al contrario, discrimina pesantemente i primi rispetto ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, per i quali è richiesta residenza locale da *almeno quattro anni*.

Discriminatoria è la legge attuale anche rispetto a due altre categorie di stranieri, definite in base ad un criterio di *discendenza*. Lo straniero "del quale il padre e la madre od uno degli ascendenti in linea retta sono stati cittadini italiani per nascita" può ottenere la cittadinanza italiana se è residente in Italia da *almeno tre anni* (rispetto ai *quattro* o ai *dieci* degli stranieri "non di stirpe", rispettivamente comunitari ed extracomunitari); se presta servizio militare; se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato (per lo straniero che non sia di "stirpe italiana" in caso analogo occorrono *cinque anni* alle dipendenze dello Stato); se al raggiungimento della maggiore età, risiede in Italia da *almeno due anni* e dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana. Al contrario, lo straniero che non avendo ascendenti italiani voglia ottenere la cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età deve *essere nato in Italia e deve averci risieduto continuativamente*; inoltre chi sia nato in Italia da genitori stranieri è cittadino italiano per

nascita solo se la legge dello Stato cui appartengono i genitori non prevede la "trasmissione" della cittadinanza al figlio nato all'estero: dunque solo perchè altrimenti sarebbero apolidi.

Senza addentrarci nell'analisi puntuale del testo, l'illustrazione di questi pochi elementi già mostra quale sia lo spirito della legge; come in essa permangono criteri ispirantisi allo *jus sanguinis*, mentre lo *jus soli* è subordinato a condizioni fortemente restrittive. Un altro aspetto a nostro parere da riformare è l'istituto della *concessione* della cittadinanza: nella maggior parte dei casi, lo straniero che voglia naturalizzarsi deve sperare che ciò gli venga concesso su proposta del Ministro dell'Interno e per decreto del Presidente della Repubblica. I criteri di fondo che abbiamo inteso affermare in questo testo sono:

- è cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio italiano; anche se figlio di genitori ignoti, apolidi o stranieri, senza distinzione tra comunitari ed extracomunitari.
- può acquistare la cittadinanza italiana l'apolide o lo straniero - comunitario od extracomunitario - che risieda ininterrottamente da *cinque anni* nel territorio italiano.
- chi acquista la cittadinanza italiana può conservare quella "d'origine".

Quanto ai privilegi concessi allo straniero di "stirpe italiana", abbiamo limitato gli effetti dello *jus sanguinis* conservando solo i casi relativi al servizio militare ed al pubblico impiego alle dipendenze dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE DI RIFORMA DEL REGIME GIURIDICO RELATIVO ALLA CITTADINANZA ITALIANA

Articolo 1

1. È cittadino per nascita:
 - a. il figlio di padre o madre cittadino;
 - b. chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori cittadini italiani o stranieri;
 - c. chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti od apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
4. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Articolo 2

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio nato al di fuori del territorio della Repubblica da madre o padre cittadino ne determina la

- cittadinanza secondo le norme della presente legge;
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione;
 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o la maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Articolo 3

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione venga revocata, l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Articolo 4

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
 - a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - b. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Articolo 5

1. Il coniuge, straniero od apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cassazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
2. Negli altri casi, acquista la cittadinanza italiana lo straniero o l'apolide che risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il consiglio di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell'Interno di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero, quando

questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Articolo 6

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
 - a. la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II, III del Codice Penale;
 - b. la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1 lettera a).

Articolo 7

1. La cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'Interno a richiesta dell'interessato, presentata al Sindaco del Comune di residenza o alla competente Autorità Consolare.

Articolo 8

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'Interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste dall'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo due anni dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di un'anno.
3. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Articolo 9

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista la cittadinanza straniera conserva quella italiana, ovvero può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
2. Lo straniero che acquista la cittadinanza italiana può conservare la propria cittadinanza di origine, in conformità con la legge dello stato di precedente appartenenza, ovvero può comunicare all'Ufficiale dello stato civile o alla competente Autorità consolare italiana la rinuncia alla cittadinanza di origine.

Articolo 10

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non pertecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato dall'intimazione che il Governo Italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica o abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Articolo 11

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
 - a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
 - b. se, assumendo od avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
 - c. se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
 - d. dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
 - e. se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimidazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da un anno nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimidazione di cui all'articolo 10 comma 1.
6. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d), e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'Interno per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Articolo 12

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Articolo 13

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 2, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Articolo 14

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge, o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

Articolo 15

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Articolo 16

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia previste dalla presente legge sono rese all'ufficio dello stato civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni del comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti inerenti alla perdita, alla conservazione, e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

Articolo 17

1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto od opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza ovvero se residente all'estero, all'autorità consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina di cui all'articolo 17.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. Competente all'applicazione della

sanzione amministrativa è il Prefetto.

Articolo 18

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 19

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.
2. Restano salve le disposizioni, in quanto favorevoli, previste da leggi italiane diverse, nonché da accordi internazionali.

Articolo 20

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Per consigli, opinioni, e commenti scrivete a:
assopace@inroma.roma.it